



Amministrazione Provinciale di Catanzaro

Settore Ragioneria

Proposta n. 6 del 24/01/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REG. GEN. N° 96 DEL 25/01/2022

OGGETTO: Annullamento d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, della determina dirigenziale 3244 del 31.5.2007 adottata dall'allora Dirigente del Settore Programmazione – Bilancio – Fonti di Finanziamento e Contabilità avente ad oggetto “Operazioni di ristrutturazione dell'indebitamento pregresso tramite il ricorso a prodotti finanziari di finanza derivata”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Dott. Salvatore Saraceno)

IL DIRIGENTE
f.to (Dott. Salvatore Saraceno)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro.

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di gennaio negli uffici dell'Ente

Il dirigente del settore ragioneria bilancio e programmazione

Premesso che

- la Provincia di Catanzaro in data 2.5.2007 deteneva un portafoglio di mutui, contratti per ottenere risorse necessarie all'esercizio delle proprie attività istituzionali, comprendente 541 mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) con scadenza 31.12.2035;
- detti mutui sono per la maggioranza regolati a tasso fisso per un capitale al 2.5.2007 di € 195.088.391,07 e per una parte residua (pari a € 21.114.170,52) regolati da un tasso fisso condizionato;
- al fine di perseguire politiche di gestione manageriale delle suddette passività finanziarie, ottimizzando la struttura delle stesse e ricercando una adeguata composizione del proprio portafoglio d'indebitamento nella prospettiva di ridurre il costo, la Provincia di Catanzaro ha previsto, nel bilancio 2007, il ricorso ad *“operazioni di swap”*;
- nella parte motiva della Delibera del Consiglio Provinciale n. 33 del 2.5.2007, avente ad oggetto *“Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007. Relazione previsionale e programmatica 2007/2009, bilancio di previsione pluriennale 2007/2009”*, si prevedeva, infatti, il *“ricorso ad operazioni di swap per ridurre e migliorare la gestione dell'indebitamento”*;
- in particolare, la suddetta delibera consiliare, autorizzava, al punto 10 del dispositivo, l'allora Dirigente del settore Programmazione – Bilancio – Fonti di Finanziamento e Contabilità al *“perfezionamento delle operazioni di SWAP per la riduzione dell'indebitamento dell'Ente e porre in essere tutte le iniziative e gli atti conseguenti e quant'altro necessario al fine di rivedere l'esposizione dei tassi ... in modo tale che l'Ente abbia l'opportunità di beneficiare dell'eventuale riduzione dei tassi di interesse nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di strumenti derivati”*;
- nelle intenzioni del Consiglio Provinciale, le operazioni di *swap* avrebbero dovuto assolvere alla finalità di riduzione complessiva del costo dell'indebitamento dell'Ente, attraverso modalità tali da consentire di beneficiare di una riduzione dei tassi, considerando il portafoglio composto prevalentemente da mutui a tasso fisso;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 19 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 vigente *ratione temporis*, i contratti *“concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari”*, tra i quali rientrano le operazioni in strumenti derivati, erano esclusi dal campo di applicazione del suddetto decreto;

- in relazione ai contratti esclusi, trovava applicazione l'art. 27 D.Lgs. 163/2006, a norma del quale *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici, che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti”*;

- l'allora Dirigente del settore Programmazione – Bilancio – Fonti di Finanziamento e Contabilità, al fine di dare attuazione alla delibera consiliare n. 33/2007, ha effettuato una indagine preliminare di mercato, invitando 5 operatori economici (Dexia Crediop, Banca OPI appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, Dresdner Bank AG, BNL e Barclays) a presentare una offerta per la conclusione di operazioni in strumenti derivati;

- Dresdner Bank AG, e Barclays presentavano offerte autonome, mentre Dexia Crediop, BNL e Banca OPI formulavano un'unica offerta in raggruppamento;

Rilevato altresì che:

- con Determinazione n. 36 del 31.5.2007, l'allora Dirigente del Settore Programmazione – Bilancio ha concluso le operazioni in strumenti derivati con Dresdner Bank AG per il 50% e per la restante parte con il raggruppamento composto da Dexia Crediop, BNL e Banca OPI rispettivamente per il 16,66%, 16,67% e 16,67%;

- nella suddetta determina, venivano citati espressamente il DM 1.12.2003, la relativa circolare attuativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.5.2004, nonché l'art. 1 commi 736 e 737 della L. 296/2006, che individuavano, *ratione temporis*, i presupposti e le condizioni per poter legittimamente deliberare la sottoscrizione di operazioni in strumenti derivati;

- in asserita conformità a tale disciplina, la determina dichiara di aver selezionato le offerte, poi rivelatesi prescelte, sulla base dei criteri mutuati dalla Delibera consiliare n. 33/2007;

- nella parte dispositiva, la medesima determinazione rimarca la conformità dell'operazione al DM 1.12.2003, alla relativa circolare interpretativa del 27.5.2004, all'art. 1 comma 736 L. 296/2006 ed al D.lgs 267/2000, riferendosi tanto alle offerte, quanto alla documentazione contrattuale consistente nell'ISDA *Master Agreement* e nell'ISDA *Schedule*, che contestualmente veniva approvata in vista della successiva sottoscrizione;

Considerato che:

- da una analisi dell'evoluzione dei flussi relativi alle suddette operazioni di *swap* è emerso che, a partire dal secondo semestre 2016, sulla Provincia grava un saldo negativo che va progressivamente aggravandosi;
- in particolare, a partire dal secondo semestre 2016, si riscontrano i seguenti flussi negativi di cassa:
 - € 831.155,25 per il secondo semestre 2016;
 - €. 2.283.348,37 per l'anno 2017;
 - €. 2.348.549,80 per l'anno 2018;
 - €. 2.700.005,66 per l'anno 2019;
 - €. 3.041.269,81 per l'anno 2020;
 - €. 3.436.621,26 per l'anno 2021;
- il progressivo incremento delle passività nette derivanti dalle operazioni ha fatto sorgere il dubbio circa la loro compatibilità ab origine rispetto: (i) agli obiettivi e finalità indicati nella delibera consiliare n. 33/2007 e (ii) alla disciplina pubblicistica che *ratione temporis* fissava i presupposti ed i limiti, al solo verificarsi dei quali, poteva sorgere la legittimazione dell'ente locale a sottoscrivere operazioni di swap;
- alla luce di tali evidenze e considerato l'impatto finanziario della questione, il Dirigente del settore Ragioneria bilancio e programmazione, in esecuzione della delibera Presidenziale n. 143 del 11.06.2021, ha incaricato lo Studio Legale Giovannelli, Masi Cecconi & Associati con sede a Firenze di valutare le operazioni di swap e fornire un parere;
- su suggerimento del predetto studio legale, la Provincia ha affidato ad una società di consulenza esterna (Finance Active) il compito di descrivere le operazioni in strumenti derivati poste in essere e di valutarne la compatibilità con la disciplina vigente al momento della sottoscrizione e con gli obiettivi delineati dalla delibera n. 33/2007;

Considerato che:

- in data 18.01.2022 la società Finance Active ha trasmesso la propria relazione;
- dall'elaborato emerge che le operazioni poste in essere ed approvate con la determina dirigenziale n. 36 del 31.5.2007, perseguono due distinte finalità:
 - (i) una prevalente finalità di finanziamento, concretizzatasi in uno scambio di flussi di capitale, nell'ambito del quale le banche corrispondono alla Provincia una quota di capitale pari al piano di ammortamento del debito sottostante (*i.e.* i mutui contratti dall'Ente), mentre la Provincia corrisponde alle stesse Banche una nuova quota di capitale definita nel contratto;
 - (ii) una finalità di gestione attiva del debito, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri per interessi passivi attraverso: (a) per i mutui a tasso fisso, l'attivazione di un *interest rate swap* con *collar*, ossia delimitato da un tasso massimo (*Cap*) ed un tasso minimo (*Floor*), con interessi calcolati (per i semestri successivi

ai primi due), per la quota di competenza dell'Ente, su un nozionale non corrispondente al piano di ammortamento del debito sottostante e (b) per i mutui a tasso variabile condizionato, oltre all' *interest rate swap* di cui al punto precedente, anche l'acquisto di un *Interest Rate Cap* con Digitale, con il quale la Provincia si tutela acquistando delle opzioni che hanno la finalità di coprire il rischio relativo a possibili maggiori pagamenti di interessi sul debito sottostante;

- mediante la descritta e prevalente finalità di finanziamento, la Provincia ha incassato un flusso di capitale positivo fino al 31.12.2016, incamerando quote superiori a quelle versate per un totale di euro 48.523.994,63, somma che poi dovrebbe essere restituita dall'Ente alle banche a partire dal 30 giugno 2017 fino alla scadenza dei contratti (*i.e.* 2035);

- per effetto dello scambio di quote di capitale, i tassi d'interessi scambiati nella parte del contratto relativa allo Swap di tasso d'interesse non vengono applicati sullo stesso nozionale;

- in particolare, secondo la ricostruzione del consulente, la Provincia incassa interessi calcolati su un nozionale equivalente al debito sottostante dei derivati e paga interessi calcolati sulla base di un nuovo nozionale, che presenta valori più alti in tutti i semestri;

- tale disallineamento tra i nozionali, su cui vengono applicati gli interessi nell'ambito dell'operazione, definita dal consulente "*finanziamento implicito*", costituisce il costo effettivo del finanziamento dell'operazione, che dà luogo ad un debito implicito, il cui valore degli interessi oscilla da un minimo di euro 34.980.889,61 ad un massimo di euro 51.165.800,06, sulla base dell'indice Euribor 6 mesi;

- secondo la ricostruzione del consulente, nel complesso dell'operazione, la finalità di finanziamento è risultata prevalente rispetto a quella di gestione attiva del debito;

- anche la parte relativa allo scambio di interesse, ipotizzando un calcolo fondato sullo stesso nozionale (e non su due nozionali diversi), prevede - sulla base del tasso *forward* alla data di stipula dei contratti - un esborso atteso per la Provincia pari ad € 14.149.609,91, sempre negativo per l'Ente;

Rilevato che:

- l'elaborato presentato dal consulente ha inoltre evidenziato la totale assenza nei contratti: (a) del valore *mark to market*, ossia del c.d. "*costo di sostituzione*", corrispondente indicativamente all'importo che, in un dato momento, una parte è tenuta a corrispondere all'altra per recedere anticipatamente, (b) dei criteri per il calcolo del *mark to market* in costanza di rapporto, e (c) dei c.d. "*scenari probabilistici*", ossia dei flussi che – laddove i tassi di interesse effettivi si fossero mantenuti equivalenti a quelli previsti al momento della stipula – le parti si sarebbero scambiati, nonché della variazione dei suddetti flussi in ipotesi di allontanamento dei tassi effettivi da quelli previsti;

- dall'analisi degli effetti dei derivati in termini di flussi di cassa (c.d. scenari probabilistici), calcolati dal consulente sulla base delle condizioni di tasso d'interesse e di volatilità vigenti alla data di stipula dei

contratti, considerando 10.000 scenari casuali sull'andamento futuro dell'indice Euribor 6 mesi, è emerso che:

(i) non esistono scenari che prevedono flussi di cassa netti positivi per la Provincia, il 100% degli scenari risulta negativo per la Provincia;

(ii) il valore atteso degli scenari è in linea con il valore atteso dei flussi di cassa, pari ad euro 54.731.846,69, negativi per la Provincia;

(iii) nel caso del 1,00% degli scenari di tassi d'interesse più sfavorevoli (percentuale 99% - tassi d'interesse molto alti), l'operazione avrebbe mediamente generato oneri, in termini di cassa, pari a euro 84.429.184 negativi per la Provincia;

- secondo l'elaborato presentato dal consulente, la struttura dell'operazione proposta da Dresdner AG, Banca OPI, BNL e Dexia Crediop, avente una prevalente funzione di finanziamento, aveva altresì una finalità complessivamente non di copertura e non era conforme, al momento dell'approvazione da parte della Determinazione n. 36 del 31.5.2007, alla disciplina vigente *ratione temporis*, che individuava i presupposti e le condizioni che legittimavano la sottoscrizione di strumenti derivati da parte degli Enti Locali;

Preso atto della delibera n. 5 del 21.01.2022, con la quale il Consiglio Provinciale, considerata la gravità dei rilievi evidenziati dalla consulenza tecnica e delle irreparabili conseguenze derivanti dalle ingenti passività generate, anche in ottica prospettica, dalle suddette operazioni di swap, ha *“formulato apposito indirizzo vincolante al Dirigente del Settore Ragioneria Bilancio e Programmazione a porre in essere tutto quanto necessario per annullare la Determinazione n. 36 del 31.5.2007, adottata dall'allora Dirigente del Settore Programmazione Bilancio, Fonti di Finanziamento e Contabilità, attraverso l'esercizio dei propri poteri di autotutela”*.

Ritenuto che:

- dalla Determinazione dirigenziale n. 36 del 31.5.2007, emerge lo svolgimento di un ben preciso iter procedimentale funzionale: (i) all'individuazione degli operatori economici con cui concludere le operazioni di *swap* in attuazione degli indirizzi della delibera consiliare n. 33/2007 e (ii) alla verifica del rispetto dell'art. 41 comma 2 L. 448/2001, del DM 1.12.2003, della relativa circolare attuativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.5.2004, nonché dell'art. 1 commi 736 e 737 della L. 296/2006;

- sotto il primo profilo, la fase di selezione degli operatori economici, pur avendo ad oggetto l'aggiudicazione di contratti esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 163/2006, è certamente inquadrabile nel novero delle procedure ad evidenza pubblica, in quanto svolta ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 163/2006, norma pubblicistica che delinea una procedura competitiva nel rispetto dei principi di

trasparenza, imparzialità, proporzionalità e parità di trattamento, fissando quindi “*regole eteronome sulla formazione della volontà contrattuale con terzi*” (Cons. Stato, Ad Plen., 1.8.2011, n. 16);

- in particolare, l’art. 27 in questione “*ha inteso tradurre in norma positiva nazionale una regola di diritto giurisprudenziale, costantemente affermata dalla C. giust. CE, quella secondo cui ai contratti sottratti all’ambito di applicazione delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici (attualmente: direttiva 2004/18/CE e direttiva 2004/17/CE) si applicano comunque i principi posti a tutela della concorrenza dai Trattati dell’Unione, e segnatamente i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità*” (Cons. Stato, Ad Plen., 1.8.2011, n. 16);

- da tempo, infatti, la Corte di Giustizia UE va affermando che “*sebbene taluni contratti siano esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici, che li stipulano, sono cionondimeno tenute a rispettare i principi fondamentali del Trattato*” (CGUE, sentenza del 3.12.2001, Causa C-59/00; sentenza del 7 dicembre 2000, causa C-324/98; Trib. UE, sentenza del 28.5.2010, causa T-258/06);

- quanto al secondo aspetto, le disposizioni vigenti *ratione temporis* e contenute nell’art. 41 della L. 448/2001, nel DM 1.12.2003, e nell’art. 1 commi 736 e 737 della L. 296/2006, erano, come precisato dalla Consulta, dirette a “*contenere l’esposizione delle Regioni e degli altri enti locali territoriali a indebitamenti che, per il rischio che comportano, possono esporre le rispettive finanze ad accollarsi oneri impropri e non prevedibili all’atto della stipulazione dei relativi contratti aventi ad oggetto i cosiddetti derivati finanziari*” (Corte Cost. n. 55/2010);

- come precisato dalle Sezioni Unite, “*anche per il periodo di vigenza dell’art. 41 della Legge Finanziaria per il 2002 e, quindi, fino al 2008 (anno in cui il legislatore ha inserito limiti più stringenti alla capacità degli enti di concludere derivati), il potere contrattuale degli enti locali incontrava sicuri limiti*”, in quanto “*il derivato per essere ammissibile, doveva essere economicamente conveniente essendo vietato concludere derivati speculativi*” (Cass. Sez. Un. 12.5.2020, n. 8770);

- pertanto, il “*riconoscimento della legittimazione dell’Amministrazione a concludere contratti derivati, sulla base della disciplina vigente fino al 2013 (quando la L. n. 147 del 2013, ne ha escluso la possibilità) e della distinzione tra i derivati di copertura e i derivati speculativi, in base al criterio del diverso grado di rischiosità di ciascuno di essi, comportava che solamente nel primo caso l’ente locale potesse dirsi legittimato a procedere alla loro stipula*” (Cass. Sez. Un. 12.5.2020, n. 8770);

- la verifica circa il rispetto delle condizioni legittimanti la sottoscrizione di un contratto derivato da parte di un Ente Locale è, quindi, un momento che precede logicamente e giuridicamente la sottoscrizione del negozio e l’assunzione delle relative obbligazioni;

- infatti, l'art. 41 della L. 448/2001, il DM 1.12.2003, e l'art. 1 commi 736 e 737 della L. 296/2006, sono a tutti gli effetti norme di azione che, al pari di qualsiasi disposizione di stampo pubblicistico, regolano le modalità ed i limiti cui deve conformarsi la formazione della volontà contrattuale della Pubblica Amministrazione, ponendosi, per l'effetto, a monte del negozio giuridico;
- la verifica circa il rispetto di siffatte condizioni, attiene al processo decisionale della formazione della suddetta volontà contrattuale, il quale, a differenza di quanto accade per il soggetto privato, non rimane relegato nella sfera interna del soggetto, ma si estrinseca nell'esercizio di un pubblico potere, attraverso l'adozione di un provvedimento amministrativo;
- nel caso di specie, la Determinazione dirigenziale n. 36 del 31.5.2007 assume certamente i connotati di un atto prodromico alla stipulazione del contratto, essendo in essa rinvenibile la formazione procedimentalizzata della volontà contrattuale estrinsecantesi, da un lato, nella scelta del contraente, dall'altro nella verifica del rispetto delle citate disposizioni di cui all'art. 41 della L. 448/2001, al DM 1.12.2003, e all'art. 1 commi 736 e 737 della L. 296/2006;
- ciò emerge chiaramente dal testo della determina, nella quale, come detto, il dirigente dà conto del procedimento seguito per la scelta del contraente e della verifica della conformità delle offerte presentate (e dei relativi documenti contrattuali) alle citate disposizioni normative (v. punto 6 della parte dispositiva della Determina);
- in quanto atto prodromico autoritativo volto a verificare il rispetto delle norme di azione che regolano la formazione della volontà contrattuale dell'Ente, la Determinazione dirigenziale n. 36 del 31.5.2007, può senza dubbio essere autonomamente valutata sul piano della legittimità e formare oggetto di un provvedimento di secondo grado in autotutela;

Visto, l'art. 21 *nonies*, comma 1, L. 241/1990, il quale, nella versione vigente *ratione temporis*, disponeva che *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”*;

Considerato che secondo un costante indirizzo giurisprudenziale l'esercizio del potere di autotutela decisoria presuppone: l'illegittimità dell'atto sul quale si interviene, l'adozione entro un termine ragionevole, l'esistenza di un interesse pubblico non riconducibile al mero ripristino della legalità ed una comparazione di tale interesse con quello privato al mantenimento dell'efficacia dell'atto (Cons. Stato, Sez. V 25.3.2021);

Ritenuta l'illegittimità della Determinazione dirigenziale n. 36 del 31.5.2007 per i seguenti motivi:

I. Violazione dell'art. 41 L. 448/2001

L'articolo 41, comma 2, legge 448 del 2001 individua la condizione base, definita comunemente condizione di *“convenienza economica”*, necessaria affinché un Ente Locale possa procedere alla rinegoziazione del debito: *“Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni”*.

Tale condizione, secondo la giurisprudenza, trova applicazione anche alle operazioni mediante strumenti derivati i quali *“non possono non rientrare e non essere valutati ai fini della convenienza economica della operazione stessa e negli obiettivi perseguiti con essa perseguiti”* (Cons. Stato, Sez. V, 7.9.2011, n. 5032).

La corretta valutazione della condizione di convenienza finanziaria attiene *“non già al momento negoziale, bensì al profilo interno dell'amministrazione di procedere effettivamente alla complessiva operazione di ristrutturazione del debito e quindi alla corretta ed effettiva tutela dell'interesse pubblico affidato alla cura dell'amministrazione”* (Cons. Stato, Sez. V, 7.9.2011, n. 5032).

Come rilevato dalla consulenza tecnica, la condizione di convenienza finanziaria intesa come *“riduzione del valore finanziario delle passività totali”* non risulta essere stata rispettata *ex ante* dall'operazione proposta dagli operatori finanziari in quanto, come affermato dal consulente, *“i derivati comportano un aumento dell'onerosità del debito sia in termini di valore finanziario, sia in termini di flussi di cassa”* (pag. 27 della Consulenza).

Sulla base di una valutazione *ex ante* indipendente dallo sviluppo contrattuale, l'operazione nel suo complesso non rispettava, quindi, la condizione di *“riduzione del valore finanziario delle passività totali”*, stante la presenza di rilevanti *“costi impliciti”* che rendevano l'operazione squilibrata e svantaggiosa per la Provincia.

Appare, quindi, evidente l'illegittimità della Determinazione dirigenziale laddove ha ritenuto sussistente il presupposto della convenienza finanziaria, ai sensi dell'art. 41 comma 2 L. 448/2001.

Trattasi peraltro di illegittimità aggravata dalla condotta degli operatori economici selezionati, i quali nella documentazione contrattuale non hanno inserito, come già riportato in precedenza, i c.d. *“scenari probabilistici”*, il valore del *“mark to market”*, ed i criteri necessari per quantificare tale ultimo valore in costanza di rapporto.

Anche in data antecedente all'introduzione del divieto assoluto di stipulare contratti derivati, infatti, le Pubbliche Amministrazioni potevano stipulare tali operazioni *“solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market, sia degli scenari probabilistici, sia dei cd. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto, costituente una rilevante disarmonia nell'ambito delle regole relative alla contabilità pubblica, introduttiva di variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio”* (Cass. Sez. Un. 12.5.2020, n. 8770).

Omettendo completamente di indicare scenari probabilistici, *mark to market* e relativi criteri di calcolo, gli operatori selezionati all'esito della descritta procedura ad evidenza pubblica hanno impedito alla Provincia, ed in particolare al Dirigente, di acquisire il set informativo essenziale per verificare la sussistenza dei presupposti indispensabili per deliberare la sottoscrizione di un contratto derivato, secondo le regole di contabilità pubblica.

La valutazione circa la convenienza finanziaria è quindi viziata *ab origine* e sarebbe stata certamente di segno opposto, qualora fossero stati rappresentati i suddetti scenari, dal momento che, secondo il consulente, non si sono realizzati scenari che prevedono flussi di cassa netti positivi per la Provincia.

II. Violazione dell'art. 3 del DM 1.12.2003 Violazione dell'art. 1 comma 736 L. 296/2006. Violazione del divieto di stipulare derivati non aventi funzione di copertura. Violazione degli indirizzi dettati dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 33/2008.

Dall'art. 41 comma 2 della L. 448/2001, nonché dal DM 1.12.2003, e all'art. 1 commi 736 e 737 della L. 296/2006, discende il principio e la regola generale, per la quale il derivato per poter essere validamente sottoscritto da un Ente Locale *“doveva essere economicamente conveniente essendo vietato concludere derivati speculativi”* (Cass. Sez. Un. 12.5.2020, n. 8770).

In particolare, secondo la Suprema Corte, *“le disposizioni normative sopra passate in rassegna, che tali possibilità prevedevano, consentivano solo ciò che, normalmente, sarebbe stato vietato, con la conseguenza che dette previsioni erano anzitutto di natura eccezionale e di stretta interpretazione, avendo reso i derivati stipulati dalle pubbliche amministrazioni come contratti tipici, diversamente da quelli innominati conclusi dai privati”*.

L'art. 3 del DM 1.12.2003 attuativo dell'art. 41 comma 1, L. 448/2001, oltre agli *“swap di tasso di cambio”*, consentiva esclusivamente le seguenti operazioni derivate:

“a) «swap di tasso di interesse» tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi, collegati ai principali parametri del mercato finanziario, secondo modalità, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti;

- b) acquisto di «forward rate agreement», in cui due parti concordano il tasso di interesse che l'acquirente del forward si impegna a pagare su un capitale stabilito ad una determinata data futura;*
- c) acquisto di «cap» di tasso di interesse, in cui l'acquirente viene garantito da aumenti del tasso di interesse da corrispondere oltre il livello stabilito;*
- d) acquisto di «collar» di tasso di interesse, in cui all'acquirente viene garantito un livello di tasso di interesse da corrispondere, oscillante all'interno di un minimo e un massimo prestabiliti;*
- e) altre operazioni derivate contenenti combinazioni di operazioni, di cui ai punti precedenti, in grado di consentire il passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa al raggiungimento di un valore soglia predefinito o passato un periodo di tempo predefinito;*
- f) altre operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, solo qualora non prevedano una scadenza posteriore a quella associata alla sottostante passività. Dette operazioni sono consentite ove i flussi con esse ricevuti dagli enti interessati siano uguali a quelli pagati nella sottostante passività e non implichino, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento, ad eccezione di un eventuale sconto o premio da regolare al momento del perfezionamento delle operazioni non superiore a 1% del nozionale della sottostante passività”.*

La successiva Circolare MEF del 27.5.2004 precisava, in relazione all'art. 3 del DM, che “Le tipologie di operazioni derivate ammesse, oltre agli swap di tasso di cambio (cross currency swap) a copertura del rischio di cambio nel caso di indebitamento in valuta, sono quelle espressamente indicate nei punti da a) a d, da intendersi nella forma “plain vanilla”, mentre per quanto riguarda le “altre operazioni derivate”, previste alle lettere e) e f), “si precisa che le stesse devono in ogni caso essere riconducibili a combinazioni delle operazioni indicate alle lettere da a) a d). Si ritiene, infatti, che queste tipologie siano coerenti con il contenimento dell'esposizione dell'ente ai rischi finanziari conseguenti al rialzo dei tassi di interesse e quindi con l'obiettivo del contenimento del costo dell'indebitamento”.

Quest'ultimo obiettivo veniva sancito anche dalla legislazione primaria, con l'art. 1 comma 736 della L. 296/2006, il quale prevedeva, *ratione temporis*, che “Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato”.

La successiva circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2007, sul punto, chiarisce che: “Obiettivo dell'attività in strumenti derivati deve essere quello di conferire maggiore solidità al bilancio degli enti attraverso il contenimento del costo finale delle operazioni, da valutarsi in relazione all'esposizione ai rischi di mercato assunti con le stesse operazioni poste in essere. In altre

parole, le condizioni delle operazioni dovranno essere il risultato di un bilanciamento tra le due variabili: costo complessivo e rischio di mercato”.

Anche la Delibera del Consiglio fa propri siffatti indirizzi, autorizzando il Dirigente a stipulare operazioni in strumenti derivati con l’obiettivo della riduzione del costo dell’indebitamento dell’Ente.

L’operazione approvata dalla Determina non rispetta nessuna delle citate condizioni.

Il derivato sottoscritto non rientra in nessuna delle tipologie descritte dall’art. 3 comma 2 del DM 1.12.2003, essendo prevalente la funzione di finanziamento, articolata mediante lo scambio di flussi di capitale.

In particolare, l’operazione non rientra nella tipologia di cui alla lettera f) dell’art. 3 concernente le *“altre operazioni derivate”*, in quanto tali operazioni, come precisa Circolare MEF del 27.5.2004, *“devono in ogni caso essere riconducibili a combinazioni delle operazioni indicate alle lettere da a) a d)”*, ossia *“coerenti con il contenimento dell’esposizione dell’ente ai rischi finanziari conseguenti al rialzo dei tassi di interesse e quindi con l’obiettivo del contenimento del costo dell’indebitamento”*.

Senonché, come riportato dal consulente, nell’elenco di cui all’art. 3 lett. a)-d) non rientra lo *“Swap di Capitale”*, struttura presente nei contratti Swap della Provincia di Catanzaro e che ha una funzione di finanziamento, funzione che si rivela del tutto incompatibile con la finalità di contenere il costo dell’indebitamento, che anzi, tramite il derivato, aumenta considerevolmente sotto forma di interessi.

Come precisa il consulente a pag. 27 della propria Relazione, infatti, *“i derivati comportano un aumento dell’onerosità del debito sia in termini di valore finanziario, sia in termini di flussi di cassa”*.

La presenza di tale finalità di finanziamento, realizzata attraverso lo scambio di quote di capitale, rende l’operazione incompatibile sia con l’art. 1 comma 736 della L. 296/2006, sia con la stessa delibera consiliare n. 33/2007, in quanto, anche questo caso, funzionale non a ridurre il costo dell’indebitamento, ma ad aumentarlo, contraendo un’operazione che nella sostanza si è manifestata come una forma di indebitamento atipico.

Si rivelano conseguentemente del tutto infondate ed illegittime le affermazioni contenute nella Determina volte ad asserire la conformità delle operazioni al DM 1.12.2003 ed all’art. 1 comma 736 della L. 296/2006, in quanto l’operazione prevedeva lo scambio di flussi di capitale.

III. Violazione dell’art. 42 D.Lgs. 267/2000.

Concludendo un’operazione in strumenti derivati avente una finalità di finanziamento, nella sostanza con contrazione di nuovo debito atipico in linea capitale e sotto forma di interessi, la Determina si è di fatto arrogata un potere che spettava al Consiglio Provinciale.

Ai sensi dell’art. 42 comma 1, D.Lgs. 267/200, infatti, il Consiglio ha competenza esclusiva in relazione alle *“spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi”* (lett. i).

L'operazione proposta dalle Banche, selezionate all'esito della procedura competitiva, consisteva, come detto, nell'assunzione di fatto di un nuovo debito in linea capitale pari ad euro 48.523.994,63 da restituire entro il 2035 e sul quale la Provincia avrebbe comunque pagato interessi *“il cui valore oscilla da un minimo di euro 34.980.889,61 ad un massimo di euro 51.165.800,06 sulla base dell'indice Euribor 6 mesi”* (v. pag. 11 della consulenza).

Assumendo sin dall'inizio una siffatta configurazione, l'operazione avrebbe dovuto essere sottoposta alla previa approvazione del Consiglio Provinciale, in ragione dell'impegno pluriennale che essa avrebbe comportato.

Del resto, che la competenza ad approvare simili operazioni specie se (come nella specie) comportanti di fatto l'assunzione di nuovo debito, fosse (e sia tutt'ora) dell'Organo di Indirizzo politico dell'Ente, è circostanza confermata anche dalla Suprema Corte, la quale ha affermato il principio secondo cui *“l'autorizzazione alla conclusione di un contratto di swap da parte dei Comuni italiani, [rectius, degli Enti Locali], specie se del tipo con finanziamento upfront, ma anche in tutti quei casi in cui la sua negoziazione si traduce comunque nell'estinzione dei precedenti rapporti di mutuo sottostanti, ovvero anche nel loro mantenimento in vita, ma con rilevanti modificazioni, deve essere data, a pena di nullità, dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. i), TUEL di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000 (laddove stabilisce che “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (...) “spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi”* (Cass. Sez. Un. 12.5.2020, n. 8770).

Rilevato che:

- l'attuale formulazione dell'art. 21 *nonies* L. 241/1990, recita al comma 1 che *“Il provvedimento amministrativo illegittimo, ai sensi dell' articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi, dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo, che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”*;
- tale versione del comma 1 del citato articolo è il risultato della modifica introdotta con l'art. 6 comma 1, lett. d) L. 124/2105, che ha inserito il termine massimo entro cui sono possibili provvedimenti in autotutela, pari originariamente a 18 mesi, ridotti poi a 12 con il DL 77/2021;
- secondo la giurisprudenza *“il termine dei diciotto mesi non può applicarsi in via retroattiva, nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, atteso che tale esegesi, oltre a porsi in contrasto con il generale principio di irretroattività della legge*

(art. 11 preleggi), finirebbe per limitare in maniera eccessiva ed irragionevole l'esercizio del potere di autotutela amministrativa" (Cons. Stato, Sez. VI, 3462/2017);

Ritenuto che:

- in ogni caso, anche laddove il termine di 12 mesi dovesse essere utilizzato come parametro ermeneutico per quantificare il "*termine ragionevole*", indicato nella versione dell'art. 21 *nonies* applicabile *ratione temporis*, la circostanza sarebbe irrilevante in quanto le Banche non hanno maturato alcun legittimo affidamento;
- il limite temporale all'esercizio del potere di autotutela, valutato in termini di ragionevolezza, è funzionale a proteggere l'affidamento del privato, che sia "*legittimo*", ossia meritevole di tutela, non anche quell'affidamento ingenerato da condotte che abbiano indotto l'Amministrazione in errore;
- ciò trova conferma in quanto previsto dallo stesso art. 21 *nonies*, comma 2 *bis* L. 241/1990, secondo cui il provvedimento in autotutela può essere adottato anche decorsi i 18 (ora 12) mesi, qualora i provvedimenti amministrativi che attribuiscono un beneficio al privato siano "*conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato*";
- secondo la giurisprudenza più recente, un'interpretazione "*costituzionalmente orientata di tale disposizione, conforme sia ai principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione, sia al generale principio di solidarietà, sancito dall'art. 2, impone di ritenere che il superamento del limite temporale di 18 mesi stabilito dal comma 1 dell'art. 21 nonies novellato, può trovare applicazione non solo nei confronti dei soggetti privati resisi immediatamente e direttamente responsabili ...di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false e mendaci per effetto di condotte costituenti reato, ma anche di coloro che, pur non essendo autori materiali delle condotte, abbiano concorso, anche con un contributo meramente agevolativo, a trarre in inganno l'amministrazione e anche di chi, in condizione di poter consapevolmente apprezzare e rendersi conto che il provvedimento dei cui benefici gode sia frutto di altrui condotte costituenti reato, senza le quali quel provvedimento favorevole non avrebbe conseguito, non abbia di tanto informato l'amministrazione per consentirle le valutazioni del caso, valutazioni che non potranno peraltro prescindere dalla considerazione dell'affidamento incolpevole che il privato abbia riposto nella legittimità del provvedimento*" (Cons. Stato, Sez. V, 2971/2021);
- proprio in tema di tutela dell'affidamento è stato sottolineato che "*la ... lettura costituzionalmente orientata dell'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, porta ad affermare che il limite temporale dei 18 mesi, introdotto nel 2015, in ossequio al principio del legittimo affidamento con riguardo alla posizione di colui che ha ottenuto un provvedimento autorizzatorio o di attribuzione di vantaggi economici, è*

dedicato dal legislatore e, quindi, trova applicazione, solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento o successivamente all'adozione dell'atto, non abbia indotto in errore l'amministrazione distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e se, grazie a tale comportamento, l'amministrazione si sia erroneamente determinata (a suo tempo) a rilasciare il provvedimento favorevole. Nel caso contrario, non potendo l'ordinamento tollerare lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata, non può trovare applicazione il limite temporale di 18 mesi, oltre il quale è impedita la rimozione dell'atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3192/2019 Cons. Stato, sez. VI, n. 2207/2021);

- nel caso di specie, l'illegittimità dell'atto nasce anche da un difetto informativo e, quindi, da una condotta colposamente (se non dolosamente) omissiva degli intermediari, che ha impedito all'Amministrazione di valutare la portata effettiva dell'operazione e soprattutto, come si è detto, il rispetto delle condizioni cui la legge, vigente *ratione temporis*, subordinava la sottoscrizione delle operazioni derivati;

- ciò risulta confermato anche dal Consulente tecnico che, nelle conclusioni al proprio elaborato, afferma che *“il dirigente della Provincia sia stato indotto in errore da Dresdner Kleinwort che nella proposta del maggio 2007, nella nota a pagina 7, aveva indicato quanto segue: “Come messo in evidenza nelle tabelle nelle prossime pagine, in caso di riduzione dei tassi di interesse la Provincia di Catanzaro pagherebbe sempre nuove rate inferiori rispetto alle rate attualmente pagate sui mutui Cdp e, dunque, continuerebbe ad avere risparmi di cassa per tutta la durata dell'operazione” (pag. 27 della consulenza);*

- tale affermazione, sostiene il consulente, si rivela non veritiera in quanto la banca calcola la nuova quota interesse *“sulla base di tre scenari di tasso d'interesse (6m Euribor < Floor; 6m Euribor costante (4,244%); 6m Euribor > Cap), ma erroneamente applica i tassi simulati sul Vecchio Nozionale e non sul Nuovo Nozionale, come invece previsto nei contratti” (pag. 27 della consulenza);*

- inoltre *“L'altra proposta aggiudicata dalla Provincia, inviata dal raggruppamento di banche, formato da BNL, Dexia Crediop e Banca OPI, in data 16 maggio 2007, non riporta alcuna simulazione in riferimento alla nuova quota interesse da regolare fino a scadenza sulla base di diversi scenari dei tassi d'interesse, la proposta tende ad evidenziare i benefici nel breve-medio termine dell'operazione, senza alcuna quantificazione dei costi e dei rischi che la stessa Provincia si assumeva” (pag. 27 della consulenza);*

- ora, come precisato dalle Sezioni Unite, infatti, *“pur potendo l'ente locale procedere alla stipula dei primi con qualificati intermediari finanziari, nondimeno esso poteva utilmente ed efficacemente*

procedervi solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market, sia degli scenari probabilistici, sia dei cd. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto, costituente una rilevante disarmonia nell'ambito delle regole relative alla contabilità pubblica, introduttiva di variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio” (Cass. Sez. Un. 12.5.2020, n. 8770);

- la completa omissione degli scenari probabilistici, del criterio del *mark to market* e dei costi impliciti dell'operazione ha quindi recato un *vulnus* al processo decisionale di formazione della volontà dell'Ente, privando l'amministrazione del set informativo essenziale per poter valutare la convenienza dell'operazione e le sue effettive finalità, elementi, questi, che si pongono a monte della sottoscrizione del contratto;

- non assume rilievo in senso contrario l'art. 1, comma 136, della L. 311/2004, che fissava in tre anni il termine per esercitare poteri di autotutela, poiché su tale disposizione prevale la disciplina sopravvenuta, di cui all'art. 21 *nonies* L. 241/1990 introdotta dalla L. 15/2005 (TAR Lazio, Sez. II, 30.7.2015, n. 1480);

- in ogni caso, per le ragioni esposte, la fissazione di un termine massimo per l'esercizio di un potere di secondo grado non può essere interpretata in modo da consentire il consolidarsi di affidamenti non meritevoli di tutela in quanto ingenerati dal comportamento scorretto del soggetto privato, che ha indotto l'amministrazione in errore.

Rilevato che:

- la Provincia, sino alla scadenza dei contratti, fissata al 2035, dovrebbe corrispondere da dicembre 2021 (compreso) una somma complessiva negativa pari a € 59.260.878,98, di cui: € 14.631.884,25 negativi per interessi e € 44.628.994,73 negativi per capitale;

- come precisato dalla delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 21.01.2022 la Provincia non è assolutamente in grado di far fronte a tali ingenti esborsi, la permanenza dei quali non consentirebbe all'Ente di garantire l'assolvimento delle funzioni fondamentali, costringendo lo stesso Consiglio, verosimilmente ed in assenza di azioni decise in senso contrario, a deliberare lo stato di dissesto ai sensi dell'art. 246 TUEL, con tutte le conseguenze che ne derivano;

- infatti, in fase di formazione del bilancio di previsione 2021/2023 ed in esito alle risultanze del rendiconto 2020, approvato con deliberazione n. 38 del 26.11.2021, il Consiglio Provinciale ha constatato l'impossibilità del mantenimento dell'equilibrio di bilancio di parte corrente, tant'è che lo stesso Organo, preso atto della condizione di insanabile precarietà finanziaria, ha deliberato, con atto n. 39 del 26.11.2021, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis e

seguenti del D.Lgs. 267/2000, posta l'insussistenza delle ordinarie capacità di bilancio per il ripristino degli equilibri;

- al fine di preservare non solo l'interesse pubblico, ma la stessa possibilità dell'Ente di continuare a svolgere le proprie funzioni istituzionali, si impone con urgenza l'annullamento della Determinazione n. 36 del 31.5.2007, in quanto illegittima, con conseguente caducazione automatica dei contratti a valle (v. Cons. Stato, Sez. III, 28.11.2008, n. 6764);

- tale interesse è da ritenersi prevalente su quello degli operatori economici contraenti;

- oltre alla maggiore esposizione debitoria della Provincia, fondata su contratti, in relazione ai quali risulta viziata a monte la formazione procedimentale della volontà contrattuale dell'Amministrazione, la perdurante efficacia delle operazioni in strumenti derivati rischia di generare un dissesto dell'Ente, con conseguente paralisi delle funzioni amministrative;

- in tale prospettiva, l'interesse meramente economico dei privati alla conservazione del provvedimento è destinato sicuramente a recedere;

- peraltro, la prevalenza dell'interesse pubblico, appare ancor più giustificata dal fatto che gli operatori privati non possono in alcun modo vantare un affidamento meritevole di tutela per le ragioni esposte;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 *“Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire”*;

- L'art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241 dispone, tra l'altro, che il provvedimento amministrativo non è annullabile *“per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”* (secondo periodo);

- l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento, al fine di garantire la partecipazione procedimentale, deve conciliare la partecipazione degli amministrati con le esigenze di celerità e non aggravamento del procedimento amministrativo, valori che ricevono entrambi tutela costituzionale, come aspetti del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;

- costituisce *jus receptum* che l'avviso del procedimento, inteso in senso funzionale, non sia obbligatorio *“per gli atti per i quali sussista l'urgenza di provvedere (Con. St., sez. IV, 4 maggio 2012 n. 2577), né per tutti gli atti in ordine ai quali non sussistano profili di discrezionalità influenzabili da una fattiva partecipazione del soggetto destinatario, anche al fine di evitare l'inutile aggravio del procedimento”*

(ex multis: Cons. St., sez. IV, 7 luglio 2014 n. 3414; Cons. St., sez. III, 21 marzo 2013 n. 1630)” (così, TAR Napoli, Sez. VII, 6.7.2021, n. 4648)”;

Ritenuto che:

- nel caso di specie, le gravi conseguenze finanziarie, impattanti sulla stessa possibilità dell'ente di continuare a svolgere le proprie funzioni istituzionali, rappresentano indubbie ragioni di urgenza, che rendono necessario adottare il provvedimento in maniera celere senza poter attendere l'esito del contraddittorio procedimentale;
- peraltro, in ragione della tipologia dei vizi di legittimità posti a fondamento del presente atto di autotutela, si ritiene che la partecipazione dei privati non possa influire sulle scelte dell'Amministrazione;
- trattasi, infatti, di violazioni di legge la cui valutazione richiede un esercizio limitato di discrezionalità, che si estrinseca nella acquisizione di fatti emergenti dai documenti contrattuali direttamente percepibili o comunque opportunamente esplicitati dalla consulenza tecnica;
- pertanto è senz'altro possibile nella fattispecie omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990;

Visto l'art. 21 nonies della L. 241/1990;

Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 21.01.2022;

Visto l'art. 107 D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di annullare integralmente, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990, la Determinazione n. 36 del 31.5.2007, adottata dall'allora Dirigente del Settore Programmazione Bilancio, Fonti di Finanziamento e Contabilità, con ogni conseguenza in ordine ai contratti stipulati con Dresdner Bank AG (ora Commerzbank), Dexia Crediop, Banca OPI (ora Intesa Sanpaolo) e BNL. Per le ragioni di urgenza nel testo indicate, la determinazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, verrà pubblicata sul foglio degli Annunci legali della Provincia e comunicata alle Banche contraenti nel loro domicilio eletto.

Catanzaro, 25/01/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Dott. Salvatore Saraceno)

IL DIRIGENTE
f.to (Dott. Salvatore Saraceno)

